

Visto le numerose richieste telefoniche vi allego articolo di Martinelli per le discipline che non saranno piu' riconosciute dal CONI e quindi non potranno usufruire delle agevolazioni per le asd. stiamo comunque lavorando per recuperare alcune discipline in ambito sportivo.

7 marzo 2017

L'inquadramento degli esodati dallo sport

di Guido Martinelli

Con le delibere del Consiglio Nazionale del Coni, la n. 1566 del 20 dicembre 2016, avente ad oggetto il "Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Elenco discipline sportive ammissibili", e la successiva delibera integrativa e correttiva della precedente, la n. 1568 del 14 febbraio 2017, il Coni ha individuato 384 discipline sportive che, ad oggi, possono validamente ritenersi "attività sportive dilettantistiche riconosciute".

Se, sotto un certo aspetto, come abbiamo già avuto modo di esprimere ("Considerazioni sul registro Coni e sugli statuti delle SSD" e "Discipline legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle ASD"), il tenore di queste delibere ha messo un po' d'ordine su quali siano i confini delle attività sportive riconosciute, le conseguenze legate al corretto inquadramento degli operatori sotto il profilo lavoristico incrementa i margini di incertezza, quasi come un puzzle, al quale, come è stato dichiarato in un recente convegno, manca sempre qualche tessera per poter essere completato.

Ci riferiamo, in particolare, alle prestazioni attinenti discipline non più ricomprese nell'elenco Coni.

In questo caso non potremmo più far rientrare l'attività svolta nell'ambito della "normativa speciale" volta a "favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico" (vedi ispettorato nazionale del lavoro circolare 1/16 del 01.12.2016). Ciò per l'assenza dei due presupposti indicati dalla citata circolare per l'applicazione della disciplina dei c.d. compensi sportivi (ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir:

1. "che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni".

Qui ci potremmo trovare di fronte a due situazioni diverse. La prima è quella in cui il sodalizio svolge esclusivamente attività non più riconosciuta come sportiva.

In tal caso, a far data dalla conclusione del corrente esercizio sociale, alle prestazioni svolte trova applicazione il primo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 che, rubricando "collaborazioni organizzate dal committente" testualmente riporta che: "si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro".

L'altra ipotesi, probabilmente più diffusa, è invece quella del sodalizio che mantiene la sua natura sportiva dilettantistica in virtù della pratica di discipline riconosciute, ma che indice e organizza anche attività non ricomprese nell'elenco della delibera Coni dello scorso 14 febbraio.

In tal caso, anche per loro, scatta la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato in presenza di attività etero coordinata sopra descritta?

Si ricorda che il secondo comma del citato articolo 2 del D.Lgs. 81/2015 alla lettera d) esclude l'applicabilità di detta presunzione: "alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate

e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289".